

COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE (I.R.Pe.F.)**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Soggetto attivo.....	3
Articolo 3 - Soggetti passivi.....	3
Articolo 4 - Esenzioni.....	3
Articolo 5 - Criteri di calcolo dell'addizionale	3
Articolo 6 - Aliquota di contribuzione	3
Articolo 7 - Responsabile dell'entrata.....	3
Articolo 8 - Norme finali	4

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e s.m.i., disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.).

Articolo 2 - Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è dovuta, per la parte spettante, al Comune di Zevio, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s. m. i.

Articolo 3 - Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Zevio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti I.R.Pe.F.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono obbligati alla presentazione della dichiarazione, all'autoliquidazione dell'importo dovuto e al relativo versamento dell'addizionale comunale secondo le modalità stabilite per la presentazione della dichiarazione I.R.Pe.F. e quelle stabilite per il versamento così come indicato all'articolo 1 del D. Lgs. 28/09/1998 N. 360 s.m.i.

Articolo 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento i soggetti passivi che hanno un reddito familiare complessivo imponibile non superiore a € 50.000,00 ed aventi fiscalmente a carico 4 figli.
2. Il limite di cui al comma 1 è elevato di € 10.000,00 per ogni ulteriore figlio fiscalmente a carico.
3. Il reddito familiare complessivo imponibile di cui al comma 1 è la somma dei singoli redditi determinato secondo quanto individuato all'articolo 5.

Articolo 5 - Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota fissata dall'articolo 6 al reddito complessivo così determinato ai fini dell'I.R.Pe.F., al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 6 - Aliquota di contribuzione

1. L'aliquota dell'addizionale comunale è fissata per l'anno 2008 nella misura di 0,30 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi l'aliquota di cui al comma 1 potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296.
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

Articolo 7 - Responsabile dell'entrata

1. Per la gestione dell'addizionale comunale, la Giunta Comunale, anche in sede di definizione del piano risorse e obiettivi (o analogo strumento amministrativo), individua un funzionario dirigente l'unità organizzativa cui compete la diretta gestione dell'addizionale comunale previa e preventiva fornitura di mezzi e assegnazione di risorse tecniche ed umane.

Articolo 8 - Norme finali

1. L'efficacia del presente regolamento decorre dal 01/01/2008 in quanto adottato entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste per l'I.R.Pe.F, così anche, a titolo esemplificativo, per le sanzioni, interessi, accertamento, contenzioso, accertamento con adesione, interpello, Statuto del Contribuente; il tutto anche in deroga a quanto previsto dai regolamenti comunali;
3. Per quanto rimane di competenza diretta del Comune, rimangono valide le disposizioni regolamentari.
4. Qualsiasi normativa successiva si intende integralmente recepita nel presente regolamento.